

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 28 luglio 2009

Messaggio municipale

No. 27-2009

che accompagna la richiesta di approvazione del Regolamento del cimitero


RM. No.	598
Data	27 luglio 2009
Dicastero	Amministrazione
Per esame alla Commissione delle petizioni	

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Fra gli ambiti amministrativi meritevoli di riforma vi è senz'altro quello dell'inumazione delle salme e più in generale della gestione del Cimitero comunale. A questo proposito esiste una nota interna 6 settembre 2007 dell'allora Segretario comunale ad interim alla Capo dicastero, attraverso la quale, rilevati aspetti della gestione legati al caso, si suggeriva di inserire anche l'ambito che ci occupa fra quelli oggetto di riforma amministrativa.

In particolare, la suddetta nota, oltre a postulare l'approntamento di un sistema di catalogazione delle tombe e dei loculi, tenuto a giorno mediante l'aggiornamento delle inumazioni ed esumazioni, chiedeva l'avvio della riorganizzazione del cimitero, partendo proprio dal Regolamento comunale specifico, che costituisce la base di riferimento per ogni attività nel luogo di sepoltura, per poi affrontare il tema della gestione amministrativa della struttura, attraverso un'applicazione informatica.


Il Municipio in carica, constatato che, in effetti, il regolamento attualmente in vigore e risalente al 12 dicembre 1977, non disciplina molti aspetti legati all'amministrazione del cimitero e, causa il tempo trascorso dalla sua adozione, contiene anacronismi che devono senz'altro essere corretti, ha varato un progetto di nuovo Regolamento comunale del cimitero che, dopo essere stato oggetto di riflessioni a cura della Commissione municipale delle istituzioni e del Municipio stesso, sottoponiamo al Consiglio comunale per adozione.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch


A causa della sistematica diversa, in questo caso non è possibile confrontare la normativa in vigore con quella proposta. Ci limiteremo pertanto a commentare il testo della nuova normativa, nella misura in cui gli articoli non saranno tali da non dare spazio all'interpretazione.

- Articolo 2:** L'assegnazione dei compiti ai servizi comunali tiene conto della nuova suddivisione dell'amministrazione attuata dal Municipio nel corso del 2008;
- Articolo 5** La scelta di non più destinare spazi alla costruzione di tombe di famiglia risponde ad una mutata esigenza della società per quanto attiene all'inumazione delle salme. Da una propensione quasi generalizzata per la sepoltura si è passati ad una preferenza per cremazione dei defunti. Il culto dei morti, d'altronde è sempre meno in auge e, alla cura di monumenti funebri e di approntamenti vegetali e floreali, sempre più sono coloro che preferiscono la praticità del loculo cinerario che non richiede impegni di sorta quanto a manutenzione. Tutto ciò favorisce la razionalizzazione all'interno del cimitero ed è alla base della scelta di non concedere altre autorizzazioni per la costruzione di tombe di famiglia che, per altro, hanno creato sempre incomprensioni quanto a durata dei diritti.
- Articolo 7:** Attualmente eventuali resti esumati dalle tombe rinnovate sono sepolti nuovamente nella stessa fossa. Tale modo di operare non è dignitoso e quindi il regolamento vi pone rimedio fissando l'obbligo di creare un ossario comune ove deporre i resti antichi, non più identificabili o reclamati.
- Articolo 8:** Il regolamento fissa le premesse affinché il regolamento sia gestito mediante mappatura e registrazione delle sepolture
- Articolo 11:** Il regolamento fissa il principio dell'impossibilità della riservazione preventiva di posti nel cimitero. In effetti, la pratica della prenotazione di strutture destinate all'inumazione, dove attuata, ha determinato problemi di mancato utilizzo prolungato di infrastrutture necessarie.
- Articolo 12:** Anche la durata delle concessioni segue un'impostazione più dinamica delle inumazioni che tendono ad essere più contenute nel tempo rispetto al passato.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

-
- Articolo 14:** Viene qui ribadito il principio della precarietà e della durata temporanea delle concessioni all'interno del cimitero già abbozzato attraverso il commento al tema delle tombe di famiglia.
- Articolo 17:** L'articolo in questione e quelli successivi tendono a creare le premesse per una disciplinamento degli interventi nel cimitero, così da scongiurare, o comunque ridurre al minimo il disturbo di chi si reca nel luogo di sepoltura, a causa di lavori in corso.
- Articolo 26:** Questo articolo, unitamente ai seguenti, tende ad uniformare le procedure nel Comune. Anche nel cimitero, infatti, per la posa di manufatti occorre il rispetto di forme analoghe a quelle della notifica per le opere edili in generale. Tale formalità assicura il rispetto delle prescrizioni del regolamento che ci occupa quanto a dimensioni e imposizioni di tasse.
- Articolo 42** Il tema delle tariffe è quello che, più di altri, ci ha indotti a proporre una riedizione del Regolamento. La formulazione 12 dicembre 1977 prevedeva l'applicazione di tasse unitarie e non adattabili nel tempo. In quest'ottica, i valori previsti dalla normativa erano ormai divenuti anacronistici e, almeno in parte, sostituiti da decisioni puntuali del Municipio, mancanti però del requisito della legalità. In quest'ottica, attraverso il progetto di regolamento qui commentato, si propone una tassazione moderna, con tariffe minime e massime, applicate dal Municipio attraverso il varo di un'ordinanza specifica. D'altronde, s'inserisce saldamente il principio che, in aggiunta alle tasse amministrative imposte, tutte le spese di sepoltura sono addebitate alle famiglie dei defunti.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Tutto ciò considerato, il Municipio invita il Consiglio comunale a deliberare:

- 1. È approvato il regolamento comunale del cimitero di Torricella-Taverne edizione 2009.**
- 2. Con l'entrata in vigore del suddetto regolamento, attraverso la relativa decisione governativa, decade ogni norma antecedente in materia di gestione del cimitero e di prelievo di tasse nello stesso ambito.**


PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Antonello Gatti


Il Segretario:

Remo Signorelli



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch


REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch


Sommario

TITOLO I	Base legale, proprietà, scopo, sorveglianza e manutenzione del cimitero	4
Art. 1	Base legale, proprietà e scopo	4
Art. 2	Amministrazione, sorveglianza e manutenzione	4
TITOLO II	Suddivisione e utilizzo dell'area del cimitero	4
Art. 3	Suddivisione	4
Art. 4	Tombe comuni	4
Art. 5	Tombe e cappelle di famiglia	5
Art. 6	Loculi	5
Art. 7	Ossario	5
Art. 8	Rilievo	5
Art. 9	Occupazione dei posti	5
Art. 10	Camere mortuarie	5
Art. 11	Concessioni	5
Art. 12	Durata delle concessioni	6
Art. 13	Scadenza delle concessioni	6
Art. 14	Effetto delle concessioni	6
Art. 15	Revoca	6
TITOLO III	Inumazioni	7
Art. 16	Aventi diritto	7
Art. 17	Autorizzazione	7
Art. 18	Orario	7
Art. 19	Disposizioni per le inumazioni	7
Art. 20	Urne cinerarie e resti	8
Art. 21	Occupazione loculi e chiusura	8
Art. 22	Feretro	8
TITOLO IV	Esumazioni e traslazioni di salme	8
Art. 23	Esumazioni ordinarie	8
Art. 24	Esumazioni straordinarie	8
Art. 25	Posti liberi	9



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch

TITOLO V	Tombe, monumenti e loculi	9
Art. 26	Autorizzazioni	9
Art. 27	Monumenti nelle aree per tombe comuni.....	9
Art. 28	Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri murali	9
Art. 29	Fondamenta e cordoli	10
Art. 30	Loculi.....	10
Art. 31	Proprietà e obbligo di manutenzione.....	10
Art. 32	Rimozione	11
Art. 33	Soppressione di tombe abbandonate	11
Art. 34	Responsabilità per opere di scavo e posa monumenti.....	11
Art. 35	Piantagioni.....	11
TITOLO VI	Ordine e controllo.....	11
Art. 36	Competenze	11
Art. 37	Orario di apertura	11
Art. 38	Posa monumenti.....	12
Art. 39	Divieti	12
Art. 40	Rifiuti	12
Art. 41	Danni, sfregi e furti	12
TITOLO VII	Tariffe	12
Art. 42	Tariffe	12
Art. 43	Fatturazione	13
TITOLO VIII	Disposizioni finali e transitorie.....	13
Art. 44	Disposizioni abrogative.....	13
Art. 45	Diritto sussidiario	14
Art. 46	Sanzioni.....	14
Art. 47	Concessioni in atto	14
Art. 48	Ricorsi	14
Art. 49	Entrata in vigore	14



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO

TITOLO I Base legale, proprietà, scopo, sorveglianza e manutenzione del cimitero

Art. 1 Base legale, proprietà e scopo

A norma dell'articolo 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, il Comune di Torricella-Taverne dispone del cimitero comunale in corrispondenza della particella No. 813 RFD. A norma dell'articolo 186 LOC il Comune è tenuto a regolamentare le attività che si svolgono nel cimitero comunale.

Art. 2 Amministrazione, sorveglianza e manutenzione

¹L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio di Torricella – Taverne, che vi provvede attraverso i Servizi amministrativi, i Servizi finanziari ed i Servizi al territorio. Il Municipio può far capo a ditte esterne per l'appalto dei lavori di manutenzione, inumazione ed esumazione, che rientrano nelle competenze del Comune.

²Il Municipio sorveglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali d'urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

TITOLO II Suddivisione e utilizzo dell'area del cimitero


Art. 3 Suddivisione

L'area del cimitero è suddivisa in:

- a) tombe comuni;
- b) tombe e cappelle di famiglia;
- c) loculi;
- d) ossario.

Art. 4 Tombe comuni

L'area delle tombe comuni si suddivide in tombe per adulti e tombe per fanciulli fino ai dieci anni di età.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 5 Tombe e cappelle di famiglia

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non sono più concesse autorizzazioni per l'insediamento di tombe o cappelle di famiglia.

Art. 6 Loculi

Il Municipio mette a disposizione loculi destinati a ricevere urne cinerarie e resti.

Art. 7 Ossario

L'ossario comune è costituito da una camera sotterranea nella quale vengono deposte gratuitamente le ossa delle salme senza alcuna distinzione qualunque sia la loro provenienza, nonché a seguito dello spurgo di tombe.

Art. 8 Rilievo

Il Municipio, per il tramite dei Servizi al territorio, allestisce e tiene aggiornata una planimetria del cimitero, con l'indicazione dei tipi di sepoltura, secondo l'articolo 3, con l'indicazione delle salme definite con cognome, nome, data del decesso/inumazione, la data della scadenza di della concessione e nome del rappresentante degli eredi. A dipendenza delle necessità tecniche, la mappa può essere accompagnata da un registro.

Art. 9 Occupazione dei posti

L'assegnazione dei posti delle tombe e dei loculi avviene in ordine progressivo. In casi particolari e motivati il Municipio può concedere deroghe.

Art. 10 Camere mortuarie

Le Camere mortuarie possono accogliere le salme in attesa dell'inumazione dietro pagamento della relativa tassa. L'ornamento funebre ed ogni altro intervento legato al deposito della salma devono essere eseguiti a carico degli eredi.


Art. 11 Concessioni

¹Le concessioni per tombe e loculi sono rilasciate dopo il decesso.

²Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un modulo sul quale è indicata l'area o il posto oggetto della concessione.

³Quando trattasi di sepolture nelle tombe comuni per adulti o per fanciulli, la concessione dà diritto alla posa di un monumento o segno funerario secondo quanto previsto dagli articoli 27 e seguenti.

⁴Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi, o di altro rappresentante designato, del o dei defunti tumulati nelle aree e nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente Regolamento.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

⁵In mancanza di un rappresentante designato, eventuali comunicazioni concernenti le aree e i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all'albo o sul Foglio ufficiale come specificatamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 12 Durata delle concessioni

¹La concessione per tombe comuni (al massimo una salma o una salma e un resto) ha una durata di 20 anni dall'ultima inumazione e non è rinnovabile.

²Per i loculi la concessione vale per un periodo di 20 anni dall'ultima tumulazione, rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni. La concessione dei loculi è data al momento del decesso o dell'esumazione periodica.

³Le concessioni per tombe o cappelle di famiglia esistenti sono ritenute valide per un periodo di 40 anni a contare dalla data dell'ultima inumazione.

Art. 13 Scadenza delle concessioni

¹Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene dato avviso personale al rappresentante degli eredi, per lettera raccomandata, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme nonché dei monumenti. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.

²Se entro il termine stabilito dal Municipio i monumenti funebri non fossero rivendicati o asportati, al momento dello spurgo si procederà al loro allontanamento, disponendo come meglio si riterrà opportuno e addebitando le spese agli eredi.

³Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie non rivendicate dai parenti saranno depositate nell'ossario.

Art. 14 Effetto delle concessioni


¹La concessione di tombe o loculi non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

²Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata. In ogni caso, ogni concessione scade trascorsi 40 anni dall'ultima inumazione.

Art. 15 Revoca

¹E' facoltà al Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi tomba o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.

²Nel caso di cui al cpv. 1), il Municipio assegna agli eredi un'altra area o posto ed esegue a sue spese la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

TITOLO III Inumazioni

Art. 16 Aveni diritto

Nel cimitero, previa autorizzazione del Municipio, sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone decedute attinenti o domiciliate a Torricella-Taverne, qualunque sia il luogo del decesso;
- b) persone decedute nel territorio del Comune di Torricella-Taverne ovunque sia stato in vita il loro domicilio, nella misura in cui non vi fossero i presupposti per la loro inumazione in un altro cimitero del Ticino o della Svizzera;
- c) persone non domiciliate o attinenti, e non morte nel Comune di Torricella-Taverne ma fruente della concessione di inumazione in una tomba o cappella di famiglia di cui all'articolo 3 lettera b del presente Regolamento;
- d) casi speciali non previsti ai capoversi precedenti, sui i quali il Municipio decide di volta in volta. In questi casi le tasse sono raddoppiate.

Art. 17 Autorizzazione

¹Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione scritta del Municipio, una copia della quale deve essere in possesso della ditta incaricata dello scavo, in modo da poter essere esibita, se richiesta.

²L'istanza deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente; sulla stessa devono essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che deve essere inumato e degli eredi ai quali deve essere accordata l'autorizzazione.

³Per ogni richiesta dovrà essere indicato un rappresentante a cui i Servizi comunali possono far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Art. 18 Orario


Le inumazioni devono avvenire durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, durante gli orari di apertura del cimitero, ma al massimo entro le ore 16.00, da aprile a settembre, e entro le ore 15.00 da ottobre a marzo. Casi particolari sono decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 19 Disposizioni per le inumazioni

¹Non si può procedere all'inumazione delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

²Le dimensioni delle fosse (misurate in superficie) per le inumazioni in tombe comuni vengono così disciplinate:

- a) fosse comuni per adulti:
 - ml 1.80 lunghezza
 - ml 0.80 larghezza
 - ml 1.70 profondità



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

b) tombe per fanciulli fino a 10 anni:

- ml 1.60 lunghezza
- ml 0.60 larghezza
- ml 1.50 profondità

³Le inumazioni devono essere eseguite racchiudendo obbligatoriamente le salme in casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

Art. 20 Urne cinerarie e resti

¹In un loculo possono essere inserite le ceneri o i resti di due defunti al massimo. Fanno eccezione i loculi nei quali i resti di un terzo defunto sono stati deposti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

²Le urne cinerarie ermeticamente chiuse, possono essere collocate sulle tombe interrato o nei loculi.

³Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo ermeticamente sigillate e fissate in modo da escludere la possibilità di essere asportate.

⁴In una tomba possono essere ospitate più urne cinerarie o resti degli aventi diritto, ma al massimo un'urna o un resto per ogni salma inumata.

Art. 21 Occupazione loculi e chiusura

Al momento dell'occupazione dei loculi il rappresentante del concessionario provvederà, a sue spese, all'apertura e alla chiusura.

Art. 22 Feretro

Un feretro può contenere solo una salma. Fa eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto.

TITOLO IV Esumazioni e traslazioni di salme


Art. 23 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico di quest'ultimo.

Art. 24 Esumazioni straordinarie

¹Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modifica del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

²Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'Autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

³L'autorizzazione deve essere richiesta al Dipartimento della Sanità e Socialità, Ufficio di Sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

⁴Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio.

⁵Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modifica del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

Art. 25 Posti liberi

In caso di esumazione, i posti divenuti liberi ritornano a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata.

TITOLO V Tombe, monumenti e loculi

Art. 26 Autorizzazioni

¹La costruzione di tombe e monumenti è subordinata all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una notifica corredata dal progetto dettagliato, in due esemplari. Analoga procedura è prevista per ogni successiva modifica della struttura del monumento.

²L'autorizzazione alla posa di cordoli provvisori potrà venir concessa unicamente trascorsi almeno sette mesi dall'inumazione.

³Una copia dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio deve essere in possesso della ditta che esegue i lavori in modo da poterla esibire, se richiesta, ai funzionari incaricati dei Servizi comunali.

Art. 27 Monumenti nelle aree per tombe comuni


Nelle aree per le tombe comuni possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purché questi non eccedano:

- ml 0.70 larghezza
- ml 1.10 altezza
- ml 1.70 lunghezza

fermo restando che deve essere rispettata una distanza di ml 0,30 tra monumento e monumento.

Art. 28 Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri murali

¹I monumenti esistenti in corrispondenza di tombe di famiglia devono essere oggetto di manutenzione a norma dell'articolo 31 del presente regolamento. In casi eccezionali, ponendosi la necessità della sostituzione del monumento prima della scadenza della concessione a norma dell'articolo 12 cpv. 3) il monumento può essere sostituito nelle dimensioni di quello esistente previa notifica al Municipio.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

²I monumenti addossati al muro di cinta non devono oltrepassare il piano di posa della copertura di granito.

³Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non saranno più concesse autorizzazioni per la posa di ricordi funebri applicati al muro. I parenti degli scomparsi le cui salme sono state esumate, potranno chiedere al Municipio l'iscrizione del nome del defunto, nelle lapidi collettive, fino ad esaurimento degli spazi.

⁴L'aggiornamento delle iscrizioni della lapide collettiva sarà effettuato a scadenza biennale.

Art. 29 Fondamenta e cordoli

¹Tutte le lapidi, i cordoli ed i monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta. In difetto saranno assestati su ordine del Servizio al territorio a spese degli eredi.

²I cordoli lungo i viali, per quanto siano compresi nell'area concessa, non possono essere spostati e devono restare liberi e visibili.

Art. 30 Loculi

¹La collocazione di urne nei loculi è subordinata all'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio. Una copia deve essere in possesso della ditta che esegue i lavori in modo da poterla esibire, se richiesta, ai funzionari incaricati.

²A chiusura dei loculi verrà posata una lastra di marmo. Su di essa verranno iscritti, nei caratteri e secondo le prescrizioni municipali, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, la data di nascita e di morte. Altre iscrizioni sono escluse.

³È permesso applicare sulla lastra un medaglione con fotografia ed un vaso portafiori di tipo e misura autorizzati dal Municipio.

⁴Le relative spese, come pure le prestazioni da eseguire per il deposito di resti dopo la prima chiusura del loculo, sono a carico degli eredi.

Art. 31 Proprietà e obbligo di manutenzione

¹I monumenti ed ogni altro segno posti nel cimitero sono di proprietà eredi, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

²Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata o gli interessati non ottemperassero a tali obblighi, il Municipio vi potrebbe sopperire a spese degli eredi o decretare il decadimento della concessione. In entrambi i casi vige la diffida scritta e, per il decadimento della concessione, anche la pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

³Quando un monumento, parte di esso o altro segno funerario si stacca, si sposta, cade o rischia di cadere mettendo in pericolo la sicurezza delle persone o compromettendo il decoro del cimitero, è fatto obbligo agli interessati di eseguire le necessarie riparazioni entro un termine fissato dal Municipio, pena la decadenza della concessione. In tal caso, il Municipio fa rimuovere e asportare detti monumenti e segni funerari, i quali si intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo di indennità alcuna.

⁴E' riservata azione di risarcimento danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni e qualsiasi responsabilità del Comune.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

⁵I monumenti non possono essere protetti con coperture metalliche o altro.

Art. 32 Rimozione

Alla scadenza della concessione, i monumenti dovranno essere rimossi a cura degli eredi.

Art. 33 Soppressione di tombe abbandonate

¹E' autorizzata la soppressione delle tombe che risultassero abbandonate nel periodo di validità della concessione, previa pubblicazione di un avviso sul Foglio Ufficiale e agli albi comunali.

²Le tombe dovranno dapprima essere spurgate e i resti dei corpi inumati verranno deposti nell'ossario comune.

³I monumenti funebri, se non ritenuti opere di un certo valore culturale, saranno distrutti.

Art. 34 Responsabilità per opere di scavo e posa monumenti

Durante i lavori di scavo per inumazioni, esumazioni, posa di monumenti e riparazioni, l'assuntore dovrà osservare le disposizioni del presente Regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario per tutti i difetti o danni che venissero arrecati ai beni pubblici o ai manufatti di proprietà privata.

Art. 35 Piantagioni

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto e sempreverdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino ml 0.80 di altezza. I proprietari sono responsabili della manutenzione a norma dell'articolo 31 del presente regolamento. I fiori devono essere collocati in recipienti adatti. Sono proibite recipienti deteriorabili o indecorosi.


TITOLO VI Ordine e controllo

Art. 36 Competenze

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio ai sensi dell'art. 2 e sono esercitate attraverso i Servizi al territorio. Ogni intervento entro l'area del cimitero deve essere autorizzato dal Municipio.

Art. 37 Orario di apertura

L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 38 Posa monumenti

¹I monumenti, le lapidi e altri ricordi funerari non possono essere lavorati all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e finitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.

²Questi lavori potranno essere eseguiti soltanto nelle ore diurne. La loro esecuzione è vietata la domenica, nei giorni festivi e tra il 25 ottobre ed il 5 novembre inclusi.

Art. 39 Divieti

¹All'interno del cimitero è vietata qualsiasi attività lavorativa, ad eccezione di quelle menzionate dagli articoli 31 e 38. Sono inoltre vietate manifestazioni rumorose o eccessive che possono turbare la sensibilità di chi onora la memoria dei defunti. È pure vietato depositare e vendere arredi funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

²L'accesso al cimitero è vietato agli animali, come pure a qualsiasi mezzo a motore senza privo di autorizzazione.

Art. 40 Rifiuti

Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione dei fiori, dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe e dei viali devono essere raccolti negli appositi contenitori, rispettando le separazioni imposte per i rifiuti vegetali e solidi. Gli annaffiatori devono essere riposti accanto alle fontane esistenti o nel luogo espressamente indicato.


Art. 41 Danni, sfregi e furti

L'autore di danni, sfregi e furti al cimitero sarà punito con una multa fino a Fr.10'000.--, secondo quanto stabilito dall'art. 145 LOC, riservata l'azione civile e penale. Il Municipio non assume comunque responsabilità di sorta per danni e furti causati a monumenti o ricordi funebri da eventi naturali o da terzi.

TITOLO VII Tariffe

Art. 42 Tariffe

¹Le tariffe sono fissate dal Municipio annualmente tramite ordinanza entro i seguenti limiti:



Servizi amministrativi
 CH-6808 Torricella
 Telefono 091 935 75 10
 www.torricella-taverne.ch

<i>Tipo</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Tassa minima Fr.</i>	<i>Tassa massima Fr.</i>
Tomba comune	Concessione	150.--	300.--
	Urna cineraria o resti in più nelle tombe	100.--	200.--
Loculo	Concessione	600.--	1'200.--
	Deposizione dei resti della seconda salma	150.--	300.--
	Rinnovo dopo i primi 20 anni	300.--	600.--
Camera mortuaria	Deposito salma	50.--	100.--
Diversi	Iscrizione nella lapide comune (più spese)	100.--	200.--
	Approvazione progetti di monumenti o tombe	50.--	100.--

²Per defunti non già attinenti o domiciliati a Torricella-Taverne: tassa doppia

³Per interventi di funzionari il Comune fatturerà la tariffa oraria comprensiva delle indennità fuori orario e festive.

⁴Ogni spesa legata alla tumulazione è posta a carico degli eredi del defunto.

Art. 43 Fatturazione

¹La fatturazione avviene al momento della concessione.

²Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dall'emissione.

³Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.


⁴La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

⁵Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo del pagamento.

TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie

Art. 44 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate in materia di polizia mortuaria.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.toricella-taverne.ch

Art. 45 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e successive modifiche e di tutti i Regolamenti e Leggi cantonali in materia.

Art. 46 Sanzioni

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multa fino a Fr.10'000.-- secondo quanto previsto dagli articoli 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile o penale.

Art. 47 Concessioni in atto

Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla scadenza secondo il presente regolamento.

Art. 48 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo i disposti di legge in materia.

Art. 49 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta ratifica da parte del Dipartimento Istituzioni e per delega della Sezione Enti locali.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Antonello Gatti

Remo Signorelli

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Il Segretario:

Lorenzo Montini

Remo Signorelli

Ratifica Sezione Enti locali: